

CONTRATTO IN REGIME DI CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di luglio , in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale n. del , con la presente scrittura privata

TRA

il **C.A.F. CGN- Professionisti ed Imprese-S.U. Via Jacopo Linussio,1 33170**

Pordenone, , in seguito nominato CAF, rappresentato dalla Dott.ssa Milena Mandarello

nata a Fondi il 22.8.1977 per il presente atto domiciliata in Fondi, (prov. LT) via

G.Rossini,06 , a ciò autorizzata dalla sede nazionale del CAF con provvedimento del

21.5.2012, n. 28682 – Numero ufficio periferico di Fondi-;

E

l'**Amministrazione Comunale** di **LENOLA** prov. LT, in seguito nominata Comune,

rappresentata dalla **CONCEPZIO...** nata il 01.12.1961 nella qualità di

Caposettore AA.GG. per il presente atto domiciliato presso il comune medesimo in Lenola

LT via municipio, 8;

Premesso

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130 l' INPS ha fornito al CAF un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130 l' ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica deve raccogliere le informazioni e trasmetterle ad una apposita banca dati costituita e gestita dall' INPS;

CONSIDERATO

- che in base all' art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 i comuni presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica, dovendo assicurare l' assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione, possono stipulare apposita convenzione con un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ;
- che è stata stipulata tra il CAF CGN e l' INPS una convenzione che tra l'altro prevede:

- a) la ricezione e la verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive previste dall' art. 4 del dlgs. n° 109/98 secondo il modello tipo contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001;
- b) il rilascio all'utente di copia dell'attestazione definitiva e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell' ISE e dell' ISEE e l'impegno a trasmettere alla banca dati dell' INPS entro dieci giorni i dati in essa contenuti;
- c) la trasmissione dei dati per via telematica all'apposita banca dati dell' INPS per il calcolo dell' ISEE;

tutto quanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Comune affida, in via esclusiva, al CAF, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni, il compito di assistere i richiedenti per la compilazione della dichiarazione di cui all'art.4 del D.L.gs n° 109/98, di rilasciare la relativa attestazione definitiva, e di trasmettere entro dieci giorni all' INPS , per via telematica, i dati in essa contenuti e di inviare i mandati di pagamento delle prestazioni sociali presso l'INPS;

Art. 2

Il CAF svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere a carico del Comune e dei dichiaranti.

Per la gestione del servizio, il CAF si avvarrà di proprio personale qualificato preventivamente segnalato al Comune.

L'incaricato del CAF garantirà lo svolgimento del servizio due (2) ore settimanali nella giornata del martedì. In idonei locali predisposti dal Comune stesso ivi inclusa la relativa attrezzatura informatica e di ufficio per rendere fruibile il servizio di ricevimento, di stampa e di invio telematico delle dichiarazioni. Eventuali modifiche della giornata devono essere concordate preventivamente con l'ente per una corretta informazione al cittadino.

Art. 3

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CAF. In particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabili verso il Comune nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.

Al fine di garantire il risarcimento di eventuali danni causati dagli incaricati del servizio il CAF ha stipulato apposita polizza assicurativa per tutte le dichiarazioni predisposte ed inviate all'INPS per il suo tramite.

Art. 4

Le parti si impegnano a pubblicizzare il servizio per garantire la più ampia diffusione ed applicazione dell'istituto dell'ISEE anche con apposite conferenze aperte al pubblico.

Art. 5

La presente convenzione ha durata annuale , a decorrere dall'8.7.2013 e fino al 6.7.2013 e può essere disdettata da entrambe le parti nei seguenti casi:

- per il Comune

- nel caso di ripetute violazioni degli impegni assunti dal CAF nell' art. 2 ;

-per il CAF

- nel caso di modifiche legislative e regolamentari che rendano eccessivamente oneroso il servizio a carico del CAF;
- nel caso di violazione del rapporto di esclusiva che il Comune si impegna a rispettare per tutta la durata della convenzione;
- nel caso di ripetute violazioni degli impegni assunti dal Comune nell'art. 2.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di interventi legislativi e regolamentari che comportino modifiche sulla durata e sulle modalità di espletamento del servizio la presente convenzione si intenderà ipso iure risolta. Per la stessa non e' previsto il rinnovo tacito.

La convenzione e' stipulata a titolo gratuito e non comporta alcun onere di spesa a carico dell'amministrazione .

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

Per il CAF
